



Decreto n. 21/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente della II Sezione

Visto l'art. 84 del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto di dettare disposizioni attuative della predetta norma, per quanto riguarda la Sezione Seconda del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria;

Sentito il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

DECRETA

1. E' istituita una nuova udienza pubblica e camerale della Sezione Seconda per il giorno 23 aprile 2020.
2. I giudizi cautelari di cui all'art. 84, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, sono decisi con decreto monocratico nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., salvo che il ricorso non rappresenti situazioni di urgenza di cui all'art. 56, comma 1, primo periodo, c.p.a. La relativa trattazione collegiale è fissata al **23 aprile 2020**.
3. L'adozione dei decreti monocratici relativi ai procedimenti cautelari di cui all'art. 84, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, è delegata ad un Magistrato della Sezione Seconda a rotazione, partendo dal meno anziano e saltando il Magistrato relatore eventualmente già individuato.
4. Il Magistrato di cui all'art. 3 non comporrà il collegio preposto alla successiva trattazione della domanda cautelare.
5. I giudizi cautelari per i quali, alla data odierna, sia stato emanato un decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare, passano in decisione all'udienza camerale del **7 aprile 2020** (dove sono eventualmente rinviati d'ufficio), senza discussione orale, sulla base degli atti depositati e di brevi note, che le parti hanno facoltà di depositare entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza, *salvo che, nel termine anzidetto, una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio*. In tal caso, la trattazione collegiale è rinviata d'ufficio all'udienza camerale del **23 aprile 2020**.
6. I restanti giudizi, fissati all'udienza camerale del 31 marzo 2020, nonché i giudizi elettorali fissati alla stessa data, sono rinviati d'ufficio all'udienza pubblica e camerale del **7 aprile 2020** e si aggiungono a quelli già ivi fissati.
7. All'udienza pubblica e camerale del **7 aprile 2020**, i giudizi diversi da quelli di cui all'art. 5 passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, *se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite*, entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine, le parti hanno facoltà di depositare brevi note. I giudizi per i quali le parti non chiedano congiuntamente il passaggio in decisione sono rinviati d'ufficio all'udienza pubblica e camerale del **23 aprile 2020**.
8. I giudizi di merito, fissati all'udienza pubblica del 31 marzo 2020, con eccezione di quelli elettorali, sono rinviati d'ufficio all'udienza pubblica del **23 aprile 2020**.
9. I giudizi, fissati nelle udienze pubbliche e camerale **dal 15 aprile al 30 giugno 2020**, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il collegio, su istanza proposta, entro lo stesso termine, dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione nei termini non osservati a causa del periodo di sospensione, adottando ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
10. Per tutti i giudizi, restano fermi i relatori eventualmente già designati.
11. **Fino al 30 giugno 2020**, per inderogabili ragioni organizzative, il collegio delibera in camera di consiglio, con collegamento da remoto. Il luogo da cui si collegano i Magistrati e, ove sia necessario, il personale addetto, è considerato camera di consiglio, a tutti gli effetti di legge.
12. La Segreteria della Sezione Seconda è incaricata di ogni adempimento consequenziale.

Catanzaro, li 19 marzo 2020.

Il Presidente
Cons. Nicola DURANTE